

D.P.R. n. 361/1957

Art. 38. – Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- d) i sanitari delle U.S.L., i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti;
- e) i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- f) i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 119.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.